

Nel 1989, come cita Santino, il dott. Falcone precisava che «al di sopra dei vertici organizzativi non esistono «terzi livelli» di alcun genere, che influenzino o determinino gli indirizzi di Cosa Nostra. Ovviamente, può accadere ed è accaduto che, in determinati casi e a determinate condizioni, l'organizzazione mafiosa abbia stretto alleanze con organizzazioni similari ed abbia prestato ausilio ad altri per fini svariati e di certo non disinteressatamente; gli omicidi commessi in Sicilia [...] sono la dimostrazione più evidente di specifiche convergenze di interessi tra la mafia ed altri centri di potere. Cosa Nostra, però, nelle alleanze non accetta posizioni di subalternità; pertanto è da escludere in radice che altri, chiunque esso sia, possa condizionarne o dirigerne le attività. E, in verità, in tanti anni di indagini specifiche sulle vicende di mafia, non è emerso nessun elemento che autorizzi nemmeno il sospetto dell'esistenza di una "direzione strategica" occulta di Cosa Nostra».

Nell'audizione davanti al CSM del 15 ottobre 1991, il dott. Falcone soggiungeva icasticamente: «[...] magari ci fosse un terzo livello! Basterebbe una sorta di Spectre, basterebbe un James Bond per togliercelo di mezzo. Ma purtroppo non è così. Abbiamo dei rapporti molto intensi, molto ramificati e molto complessi. Questo è il punto cruciale su cui lavorare. Questo ho sostenuto allora e devo dire che questi anni mi hanno sempre più rafforzato in questa idea».

Ed ancora: «A me sembra profondamente immorale che si possano avviare delle imputazioni e contestare delle cose nella assoluta aleatorietà del risultato giudiziario. Non si può ragionare «intanto io contesto il reato, poi si vede», perché da queste contestazioni derivano poi, soprattutto in determinate cose, conseguenze incalcolabili».

Questa attenta misura nell'analisi dei fenomeni appare ancora ai nostri giorni come il primo presupposto di una corretta metodologia. Nella stessa ottica di prudente correttezza va anche la relazione della Commissione Parlamentare antimafia del 1993 sui rapporti tra mafia e politica, ove si ricorda che:

«La responsabilità penale è accertata dalla Magistratura attraverso le regole formali e certe del processo, e si concreta in sanzioni giuridiche prestabilite. La responsabilità politica si caratterizza per un giudizio di incompatibilità tra una persona che riveste funzioni pubbliche e quelle funzioni, sulla base di determinati fatti rigorosamente accertati, che non necessariamente costituiscono reato, ma che tuttavia sono ritenuti tali da indurre a quel giudizio di incompatibilità».

Si ritiene di aver sufficientemente dimostrato la necessità di un quadro ferreamente deduttivo nell'esame del contesto mafioso delle stragi, con particolare riferimento alla problematica dei mandanti esterni occulti.

L'abbandono degli stereotipi, che costituiscono solo «rumore informativo», deve quindi condurre all'estensione di «paradigmi», cioè di asserzioni provate, con validità storico scientifica, capaci di sorreggere un'architettura di corretta lettura degli eventi.

Segue, a questo punto, un'asettica elencazione dei risultati processuali attributivi delle responsabilità per l'esecuzione, la direzione e l'ordine delle stragi, con riferimento ad appartenenti all'organizzazione criminale. Per eventuali approfondimenti, si rinvia alle singole sentenze.

2. I processi

Con la sentenza n. 10/97 del 26 settembre 1997 la Corte di Assise di Caltanissetta ha definito in primo grado il procedimento promosso nei confronti di Aglieri Pietro + 40, per la strage di Capaci.

La Corte ha dichiarato AGLIERI Pietro, BAGARELLA Leoluca, BATTAGLIA Giovanni, BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, DI MATTEO Mario Santo, FERRANTE Giovanbattista, GANCI Calogero, GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO Carlo, LA BARBERA Gioacchino, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, SANTAPAOLA Benedetto, SPERA Benedetto, TROIA Antonino colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, condannando AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO', GANCI Domenico, GANCI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA E TROIA, alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto; BRUSCA Giovanni, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni ventisei di reclusione; CANCEMI, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate alla pena di anni ventuno di reclusione; FERRANTE, applicata la diminvente di cui all'articolo 8 D.L. 152 del 1991, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni diciassette di reclusione; LA BARBERA Gioacchino applicata la diminvente di cui sopra, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione; DI MATTEO e GANCI Calogero, applicata la diminvente anzidetta, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno.

Ha, altresì, dichiarato AGRIGENTO Giuseppe colpevole dei reati acrittigli ai capi b) e c) della rubrica, limitatamente all'esplosivo dallo stesso portato in contrada Rebottone, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e unificati i predetti reati con il vincolo della continuazione lo ha condannato a alla pena di anni 11 di reclusione e lire quattro milioni di multa.

La Corte ha, altresì, assolto LUCCHESI Giuseppe, SBEGLIA Salvatore e SCIARABBA Giusto da tutte le imputazioni loro ascritte per non

aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p.; AGRIGENTO Giuseppe dalle imputazioni acritte ai capi a), d), ed e) perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e MADONIA Francesco da tutte le imputazioni loro ascritte per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Ha, infine, dichiarato non doversi procedere nei confronti di FERRO Antonio e GAMBINO Giacomo Giuseppe essendo i reati loro ascritti estinti per morte del reo.

In data 7 aprile 2000, si è concluso il giudizio di appello. La Corte di Assise di Appello, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha condannato all'ergastolo Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffrè Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco, i quali in primo grado erano stati assolti.

Più esattamente la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta statuendo sugli appelli proposti avverso la menzionata sentenza del 26 settembre 1997, dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Agate Mariano, Agrigento Giuseppe, Brusca Giovanni, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco, Sbeglia Salvatore, Sciarabba Giusto, nonché dagli imputati Aglieri Pietro, Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Farinella Giuseppe, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, La Barbera Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, ed ancora sugli appelli proposti dalle parti civili avv. Francesco Crescimanno n.q. di procuratore speciale di Falcone Di Fresco Maria, Falcone Cambiano Anna, D'Aleo Morvillo Carmela, Morvillo Alfredo; avv. Alfredo Galasso, n.q. di procuratore speciale di Affatato Luisa, Corbo Angelo, Di Cillo Pasquale; avv. Mimma Tamburello, n.q. di procuratore speciale di Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori Montinaro Gaetano e Montinaro Giovanni; avv. Ennio Tinaglia, n.q. di procuratore speciale di Capuzza Paolo, **in parziale riforma** ha dichiarato Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffrè Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati *ex art. 81 c.p.*, e li ha condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto. La Corte di secondo grado ha, altresì, **1)** applicato a Brusca Giovanni la diminuzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, dichiarata prevalente insieme alle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate; **2)** ha concesso a Ferrante Giovan Battista, Di Matteo Mario Santo, Ganci Calogero e La Barbera Gioacchino le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti insieme alla già concessa diminuzione di cui all'art. 8 del

decreto-legge n. 152 del 1991, sulle aggravanti contestate; **3)** ha ridotto la pena inflitta al Cancemi ad anni venti e mesi undici di reclusione, quella inflitta a Brusca Giovanni ad anni diciannove e mesi undici di reclusione, quella inflitta al Galliano ad anni diciotto e mesi undici di reclusione, eliminando la pena pecuniaria, quella inflitta al Ferrante ad anni quindici e mesi undici di reclusione, quella inflitta al Di Matteo, a Ganci Calogero e a La Barbera Gioacchino ad anni tredici e mesi undici di reclusione ciascuno; **4)** ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.

Come si è visto la Corte, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Brusca Giovanni, ha concesso al detto imputato l'attenuante della collaborazione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991.

In data **31.5.2002** la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha definito i ricorsi presentati disponendo **a)** l'annullamento della sentenza nei confronti di AGLIERI Pietro, BUSCEMI Salvatore, CALO' Giuseppe, FARINELLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino, GRECO Carlo, MADONIA Francesco, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo e SFERA Benedetto, nonché nei confronti del solo AGATE Mariano, limitatamente all'applicabilità dell'art. 116 c.p. ed alla determinazione della pena, con rinvio per il nuovo dibattimento d'appello innanzi alla Corte d'Assise di Catania; **b)** il rigetto degli ulteriori ricorsi.

Le motivazioni della sentenza in questione sono state depositate da poche settimane.

2.1. Borsellino

Con la sentenza n. 1/96 del 27 gennaio 1996, depositata il 16 settembre 1996, la Corte d'Assise di Caltanissetta ha definito il primo procedimento intrapreso a carico dei soggetti ritenuti responsabili della strage di Via D'amelio, dichiarando Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe colpevoli di tutti i reati ai medesimi e condannandoli ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto e della multa di lire 13.000.000 (tredici milioni). La Corte di prime cure ha, altresì, dichiarato Scarantino Vincenzo colpevole di tutti i delitti allo stesso ascritti e concessa l'attenuante prevista dall'art. 8, comma 1, della legge n. 203 del 1991 in misura prevalente su tutte le aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila).

Il **23 gennaio 1999** si è concluso il giudizio di secondo grado, all'esito del quale la Corte di Assise di Appello ha assolto dal reato di strage Scotto Pietro e Orofino Giuseppe.

In data **18 dicembre 2000** la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, salvo che per Profeta Salvatore la cui sentenza di condanna è stata annullata limitatamente ad una sola imputazione per intervenuta prescrizione.

2.2 Borsellino-bis

Con sentenza pronunciata il **13 febbraio 1999** la Corte di Assise di Caltanissetta ha definito il giudizio nei confronti di Riina Salvatore + 17, poiché ritenuti responsabili della strage di via D'Amelio. Precisamente la Corte di primo grado ha dichiarato **1)** Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano, Tagliavia Francesco, Tomaselli Salvatore e Vitale Salvatore colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti; **2)** nonché Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, colpevoli del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, condannando Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto; Calascibetta Giuseppe, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo e Vitale Salvatore alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno, Gambino Antonino e Murana Gaetano alla pena di anni otto di reclusione ciascuno e Tomaselli Salvatore alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione. La Corte ha, altresì, **3)** assolto Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe e Vernengo Cosimo dai reati loro ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G) ed H) per non aver commesso il fatto; ha – infine – assolto Romano Giuseppe dal reato di cui al capo I).

In data **18 marzo 2002** la Corte di Appello di Caltanissetta ha definito il giudizio di secondo grado confermando la sentenza di condanna di primo grado nei confronti **1)** Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano, Tagliavia Francesco, Gambino Antonino, Tomaselli Salvatore e Calascibetta Giuseppe, Murana Gaetano **2)** nonché condannando alla pena dell'ergastolo, in riforma della sentenza di primo grado, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo.

In data 3 luglio 2003 la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti da Riina Salvatore e Biondino Salvatore e rigettato i ricorsi degli altri imputati, confermando integralmente la sentenza di secondo grado.

2.3 Borsellino-ter

La Corte di Assise, con sentenza pronunciata il 9 dicembre 1999 e depositata il 9 marzo 2000, ha definito il procedimento penale promosso nei confronti di Agate Mariano + 26 ritenuti, anch'essi, mandanti della strage di via D'Amelio ed ha condannato: **1)** Madonia Giuseppe, Santapaola Benedetto, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Farinella Giuseppe, Ganci Raffaele, Giuffrè Antonino, Graviano Filippo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo, Biondo Salvatore Cl. 55, Cannella Cristofaro, Ganci Do-

menico, Ganci Stefano alla pena dell'ergastolo, nonché condannando Brusca Giovanni alla pena di anni 16 di reclusione, Cangemi Salvatore alla pena di anni 26 di reclusione e Ferrante Gian Battista alla pena di anni 23 di reclusione.

Gli altri imputati Madonia Francesco, Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Lucchese Giuseppe, Sfera Benedetto e Biondo Salvatore cl. 56 risultano condannati per il solo delitto di associazione mafiosa.

In data 7 febbraio 2002 la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ha riformato la sentenza di primo grado, **1)** escludendo la condanna all'ergastolo nei confronti di MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, FARINELLA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo per il quale è residua la sola imputazione associativa; **2)** riducendo la pena ad anni 30 di reclusione nei confronti di GANCI Stefano; **3)** condannando all'ergastolo MADONIA Francesco e BIONDO Salvatore cl.56; **4)** confermando la pena quanto alla precedenti imputazioni.

2.4 Il Processo di Firenze per le stragi del 1993

Con sentenza del 6 giugno 1998, depositata il 21 luglio 99, la Corte d'Assise di Firenze prendeva in esame le responsabilità penali afferenti i seguenti delitti:

- la strage di via Fauro a Roma (attentato a Maurizio Costanzo) il 14/5/1993;
- la strage di via de' Georgofili di Firenze (attentato agli Uffizi) il 27/5/1993;
- la strage di via Palestro a Milano (attentato al Padiglione di Arte Contemporanea) il 27/7/1993;
- le stragi di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano a Roma il 28/7/1993;
- la strage dello Stadio Olimpico di Roma tra gli ultimi del 1993 ed i primi del 1994;
- la strage di Formello-Roma (attentato a Salvatore Contorno) il 14/4/1994.

1) condannando BAGARELLA LEOLUCA BIAGIO, BARRANCA GIUSEPPE, GIULIANO FRANCESCO, GRAVIANO FILIPPO, LO NIGRO COSIMO, MANGANO ANTONINO, MESSINA DENARO MATTEO, PROVENZANO BERNARDO e SPATUZZA GASPARE alla pena dell'ergastolo; **2)** condannando inoltre BENIGNO SALVATORE, CALABRO' GIOVACCHINO, CANNELLA CRISTOFARO, GIACALONE LUIGI e PIZZO GIORGIO alla pena dell'ergastolo; **3)** condannando i collaboratori di giustizia BRUSCA GIOVANNI alla pena di anni 20 (venti) di reclusione; CARRA PIETRO alla pena di anni 14 (quattordici) di reclusione; DI NATALE EMANUELE alla pena di anni 11 (undici) di reclusione; FERRO GIUSEPPE alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione; FERRO VINCENZO alla pena di anni 16 (sedici) di reclusione;

sione; FRABETTI ALDO alla pena di anni 12 (dodici) di reclusione; GRIGOLI SALVATORE alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione; MESSANA ANTONINO alla pena di anni 21 di reclusione; SCARANO ANTONIO alla pena di anni 18 (diciotto) di reclusione; **4)** condannando TUTINO VITTORIO alla pena di anni 28 di reclusione.

Con sentenza del **21 gennaio 2000** la Corte d'Assise di Firenze giudicando sulla posizione stralciata di alcuni imputati ha condannato GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per anni tre, BIZZONI ALFREDO alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e MONTICCIOLO GIUSEPPE alla pena di anni sette mesi sei di reclusione.

Con sentenza del **13 febbraio 2001** la Corte d'Assise d'Appello di Firenze in parziale riforma delle sentenze 6/6/98 e 21/1/2000 appellate da Bagarella Leoluca Biagio, Barranca Giuseppe, Benigno Salvatore, Brusca Giovanni, Calabrò Gioacchino, Cannella Cristofaro, Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Frabetti Aldo, Giacalone Luigi, Giuliano Francesco, Graviano Filippo, Grigoli Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Mangano Antonino, Messina Antonino, Messina Denaro Matteo, Pizzo Giorgio, Provenzano Bernardo, Spatuzza Gaspare, Tutino Vittorio, Graviano Giuseppe, Riina Salvatore, Bizzoni Alfredo e Monticciolo Giuseppe ed appellate dal P.M. nei confronti di Riina Salvatore nonché Benigno Salvatore, Cannella Cristofaro, Calabrò Gioacchino, Giacalone Luigi, Pizzo Giorgio e Tutino Vittorio, così decideva:

1) assolveva per non aver commesso il fatto Cannella Cristofaro dai reati di cui ai capi e] f] g] h] [fatti commessi in Firenze il 27/5/93] come contestati e rideterminava la pena in anni 30 di reclusione; **2)** assolveva Barranca Giuseppe per non aver commesso i fatti di cui ai capi s] t] u] v] [Formello 14/4/94 e precedente] e dai reati di cui ai capi a] b] c] [Olimpico fine 1993 inizi 1994] e per l'effetto rideterminava la pena in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 2; **3)** dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bizzoni Alfredo per il reato di cui al capo v] come ritenuto in sentenza di primo grado per essere il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione. Ritenuta, poi, la ipotesi di favoreggiamento in contravvenzione quanto al capo z] determinava la pena in L. 666.666 di multa.

La Corte di secondo grado ai sensi dell'art. 521 c.p.p. dichiarava, inoltre, la nullità della sentenza 21/1/2000 della Corte d'Assise di primo grado di Firenze limitatamente ai capi a] b] e c] della rubrica attinenti a «Roma Olimpico fine 1993 inizi 1994» nei confronti di Riina Salvatore e Graviano Giuseppe e per l'effetto riduceva la pena inflitta a ciascuno degli imputati all'ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi otto e disponeva trasmettersi copia degli atti alla Corte d'Assise di primo grado di Firenze per il giudizio; **4)** confermava nel resto le sentenze appellate.

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza datata **6 maggio 2002** **a)** dichiarava inammissibili i ricorsi di CARRA Pietro, GIACALONE Luigi e LO NIGRO Cosimo e per l'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. an-

nullava senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti degli stessi limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 in relazione ai reati puniti con l'ergastolo aggravante che esclude; **b)** annullava l'impugnata sentenza nei confronti di MESSANA Antonino e rinviava per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze; **c)** nei confronti di BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, CANNELLA Cristofaro, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, MANGANO Antonino, PIZZO Giorgio, SPATUZZA Gaspare annullava senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 in relazione ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, aggravante che esclude; **d)** rigetta nel resto i ricorsi dei predetti; **e)** nei confronti di CALABRO' Gioacchino, GRAVIANO Giuseppe, RIINA Salvatore annullava senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente all'aggravante ex art. 7 D.L. 152 del 1991, in relazione ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, aggravante che esclude; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti; **e)** nei confronti di DI NATALE Emanuele, FERRO Giuseppe, FERRO Vincenzo, FRABETTI Aldo, GRIGOLI Salvatore, TUTINO Vittorio annullava senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di furto ed all'imputazione di cui al capo V), agli stessi rispettivamente ascritti, per essere, i reati di furto, prescritti e, per l'imputazione di cui al capo V), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; **f)** eliminava, come segue, le pene della reclusione: DI NATALE Emanuele - mesi due - determinando la pena residua in anni 10 e mesi 10 di reclusione; FERRO Giuseppe - mesi tre - determinando la pena residua in anni 17 e mesi 9 di reclusione; FERRO Vincenzo - mesi due - determinando la pena residua in anni 15 e mesi 10 di reclusione; FRABETTI Aldo - mesi due - determinando la pena residua in anni 11 e mesi 10 di reclusione; GRIGOLI Salvatore - mesi tre - determinando la pena residua in anni 17 e mesi 9 di reclusione; TUTINO Vittorio - giorni 10 - determinando la pena residua in anni 27 mesi 11 e giorni 20 recl. rigettando nel resto i ricorsi dei predetti.

3. *Le trattative*¹

Ai fini di una compiuta verifica circa lo stato degli accertamenti giudiziari che hanno avuto e, tuttora, hanno ad oggetto l'esistenza di eventuali «mandanti a volto coperto» che avrebbero operato in diretto collegamento con l'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra per l'ideazione e consumazione delle stragi del 1992 e del 1993, un punto ineludibile è costituito dalla ricostruzione delle vicende di rapporti che sono comunemente ricapitolate sotto il termine «trattativa». Con ciò intendendosi far riferimento ai contatti ed agli scambi di richieste intercorsi tra apparati

¹ Il riferimento è da intendersi alle vicende ricostruite nella sentenza del 6.6.1998 della Corte d'Assise di primo grado di Firenze sotto i capitoli «trattativa BELLINIGIOÈ: nascita di un'idea criminale» e «La trattativa MORI-CIANCIMINO».

dello Stato e referenti di Cosa Nostra siciliana in quella fase cruciale dell'offensiva stragista. D'altronde, il rapporto di intima connessione tra i profili innanzi citati è confermato dalla circostanza che, per ragioni di competenza, ad occuparsi di tale complesso coacervo di accertamenti siano ancora – e per l'appunto – la Procura della Repubblica di Firenze e, in parte, quella di Caltanissetta. Il che avvalorava la ragionevole convinzione che l'autorità giudiziaria voglia verificare se – al di là delle univoche reazioni pubbliche ed ufficiali – segmenti istituzionali abbiano perseguito una strategia dialogica con settori della mafia siciliana. Nel qual caso assume rilevanza per l'attività di questa Commissione **a)** verificare se queste attività fossero da ascrivere all'iniziativa spontanea di singoli ovvero se l'intrapresa di contatti presupponesse il conferimento di un mandato a trattare conferito ad un più alto livello di responsabilità; **b)** accertare se all'adiacenza di tali soggetti ad emissari mafiosi siano seguiti atti esecutivi concretamente manifestativi della volontà di cooperare onde arginare la grave fase di aggressione a uomini e simboli del Paese; **c)** operare una ricognizione circa i tempi e le modalità di tali delicate indagini al fine di verificare se sia stata in qualunque modo recata turbativa al sereno svolgersi degli accertamenti.

Sul punto, la Commissione dispone ancora di materiale incompleto, atteso che significativi riferimenti giudiziari a tale vicenda emergono esclusivamente dalla motivazione delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise di I e II grado, nel mentre resta da concordare l'opportunità di dar corso ad una richiesta alle Procure Distrettuali di Caltanissetta e di Firenze di copia degli atti portati dagli ulteriori fascicoli processuali ancora pendenti ed aventi ad oggetto gli eventuali rapporti instaurati tra apparati dello stato e la mafia siciliana.

Va, in ultimo, sottolineato come la pendenza di procedimenti ancora nella fase delle indagini preliminari avanti alle Procure distrettuali di Caltanissetta e Firenze attesti la legittima tensione delle istituzioni verso l'accertamento completo della verità ma, nel contempo, induca a ritenere l'analisi sulla stagione delle stragi alla stregua di un libro i cui capitoli conclusivi non possono ancora essere scritti.

Ancor più, alla luce di recenti notizie di stampa recanti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè circa la presunta partecipazione alla cabina di regia delle stragi, a vario titolo, di elementi di Cosa Nostra americana.

L'acquisizione di tali dichiarazioni ed i risultati ulteriori delle indagini in corso, unitamente al prosieguo del programma di audizioni già disposto su cui ha inciso la improvvisa scomparsa del dott. Chelazzi, impegnano la Commissione nel prosieguo della attività.

Il disvelamento degli scenari deve ritenersi, infatti, indispensabile sia per fugare le ombre ed i dubbi sollevati sovente dall'approccio frutto della «analisi politica» criticata nella pregressa narrativa sia per ridare fiducia nella capacità delle istituzioni di saper ricostruire, senza preclusioni di sorta, la genesi del gravissimo attacco alla democrazia perpetrato da Cosa Nostra negli anni 1992-1993.

4. I mandanti a volto coperto

È utile, a questo punto, dar conto dell'attività d'indagine svolta in ordine alla presenza dei cosiddetti «mandanti a volto coperto» dalle Procure distrettuali antimafia di Caltanissetta e Firenze.

Le acquisizioni documentali operate dalla Commissione hanno riguardato in primo luogo le indagini preliminari svolte dalle Procure Distrettuali Antimafia anzidette. Le investigazioni, compendiate nell'ambito dei procedimenti n. 1370/98 RGNR e 3197/96 RGNR, risultano concluse con decreto di archiviazione emesso, rispettivamente, in data 3 maggio 2002 ed in data 14 novembre 1998. Occorre, comunque, precisare che sulla scorta degli atti trasmessi (la Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ha, in data 10 aprile 2003, inviato su richiesta di questa Commissione, copia dell'intero procedimento n. 1370/98 RGNR che dovrà essere attentamente compulsato, mentre la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze non ha, al momento, curato analogo incumbente) e delle audizioni operate emerge chiaro il convincimento dell'Autorità Giudiziaria che l'accertamento circa l'esistenza di un livello ulteriore di responsabilità nella ideazione e deliberazione delle stragi del 1992 e 1993 trovi ragion d'essere e giustificazione: **a)** su un postulato d'ordine logico-deduttivo che attiene alla particolare congiuntura istituzionale e politica in cui la strategia stragista venne realizzata (l'implosione del sistema politico e di governo che va sotto l'endiadi «prima repubblica» e la coeva azione delle magistrature inquirenti) ed all'incidenza che talune opzioni delittuose di Cosa Nostra esercitarono su questioni di primo rilievo dell'agenda politico-istituzionale del Paese (si veda, ad esempio, la connessione affermata tra l'omicidio dell'on.le Lima e l'imminente elezione della più alta carica dello Stato); **b)** sulle motivazioni addotte dai Giudici che hanno curato, a più riprese ed in diversi gradi di giudizio, la definizione dei processi celebrati in Caltanissetta e Firenze a carico dell'ala militare di Cosa Nostra. Dalla lettura delle sentenze in parola appare evidente, infatti, che l'istruttoria dibattimentale (ed, in particolare, l'escussione di taluni collaboratori di giustizia e di alcuni dei soggetti più prossimi alla vicenda umana e professione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) abbia segnalato a più riprese l'origine, per così dire, «allogena» delle scelte stragiste portate ad esecuzione da Cosa Nostra nel 1992. Nel senso che, al di là dell'evidente volontà ritorsiva nei confronti di magistrati valorosi per le azioni giudiziarie intraprese da anni, i Giudici sono pienamente convinti che l'organizzazione mafiosa abbia potuto agire con spiccate intenzioni «preventive» intendendo eliminare soggetti stimati come sicuramente pericolosi per gli interessi propri e dei soggetti politico-economici di riferimento. Questo sembra ancor più palese con riguardo alla strage di via D'Amelio, ove l'eliminazione del Procuratore aggiunto Paolo Borsellino perseguiva – altresì – l'intento di privare le strutture investigative palermitane di un soggetto di primario riferimento e professionalità il quale per giunta, a più riprese e pubblicamente, aveva esplicitato l'intenzione di

svolgere investigazioni – per così dire *a latere* del procedimento pendente in Caltanissetta per la strage di Capaci – destinate ad approfondire lo snodo dei legami mafia-imprenditoria-politica sul versante degli appalti pubblici in Sicilia e sull'intero territorio nazionale.

L'esistenza di ulteriori attività investigative, successive alla conclusione del procedimento n. 1370/98 RGNR da parte della Procura Distrettuale di Caltanissetta ed indirizzate, questa volta, per l'appunto alla individuazione di eventuali mandanti a volto coperto proprio nelle fila di quanti fossero coinvolti nei rapporti illeciti testè citati costituisce un dato sicuramente meritevole di approfondimento e verifica. Soprattutto perché appare di pieno rilievo in relazione alla deliberazione di uccidere Paolo Borsellino: subito dopo la strage di Capaci, significativamente, il Magistrato – non potendo curare le relative indagini per ragioni di competenza – individua nel noto rapporto giudiziario del ROS su mafia ed appalti in Sicilia il fulcro di una urgente e ben preparata azione investigativa in grado di recidere il ganglio delle connivenze mafia/politica/imprenditoria. È difficile non ritenere che il dottor Borsellino (assumendo su sé stesso il peso, anche simbolico, di proseguire l'opera intrapresa da Giovanni Falcone) con quella opzione investigativa, perseguita con vigore ed urgenza, non volesse penetrare nei meandri di un mondo complesso e feroce in cui poteva e doveva, a suo avviso, individuarsi ragioni importanti della carneficina di Capaci.

Questo ordine di considerazioni, riprodotte per giunta in atti aventi per buona parte autorità di cosa giudicata, ha correttamente indotto l'autorità inquirente allo svolgimento dei necessari approfondimenti istruttori (cfr. audizione del Procuratore Messineo in data 6 giugno 2002) il cui esito appare rilevante per i lavori di questa Commissione.

Ciò posto restano da verificare taluni ulteriori profili: 1) in primo luogo occorre interrogarsi sulla congruità, anche temporale, di pregresse investigazioni che sulla scorta di dichiarazioni collaborative scarse, se non dubbie, hanno preteso di individuare in alcuni soggetti politici gli ispiratori-ideatori dell'opzione stragista. A fronte della mole di dati riversati coevamente dagli stessi Uffici inquirenti innanzi alle Corti d'Assise di primo e secondo grado che concordemente attribuivano rilievo alle connessioni mafia-politica-imprenditoria sullo sfondo degli eccidi di Capaci e via D'Amelio, si è in parallelo dipanata una diversa, forse ultronea e di certo processualmente infruttuosa, attività investigativa che – resta da verificare – può aver recato nocimento alla tempestività e completezza di altri accertamenti, ben più prossimi – per tempi, luoghi e interessi – alla terra di Sicilia. In particolare occorrerà verificare, eventualmente attraverso un adeguata attività di acquisizione e audizione, se effettivamente (per come sembra emergere dalle dichiarazioni in Commissione del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dr. Messineo, di recente insediato alla direzione di quell'ufficio) si siano attese le motivazioni dei giudici d'Assise per scrutinare compiutamente altre ipotesi investigative che pur il medesimo ufficio del pubblico ministero aveva tempo prima acquisito e portato a conoscenza dei decidenti.

Conclusioni

Il quadro complessivo della situazione che emerge dalla relazione, benché i dati su cui si fonda debbano considerarsi parziali e suscettibili delle modifiche e degli approfondimenti frutto dell'attività futura della Commissione, deve ritenersi, sotto alcuni profili, preoccupante e, sotto altri, soddisfacente.

Vi è stata in questi ultimi anni e prosegue senza flessioni, né qualitative, né quantitative, l'attività delle forze dell'ordine e della magistratura, con una straordinaria capacità di comprensione dell'evoluzione del fenomeno criminale e di utilizzazione anche delle tecniche di investigazione più svariate; da quelle tradizionali a quelle tecnologicamente avanzate e senza tralasciare l'apporto sempre valido dei collaboratori di giustizia.

In particolare, pur essendo costante il *trend* delle collaborazioni, almeno sotto il profilo quantitativo, vi è un ritorno alle indagini con metodi tradizionali, ancorché assistiti da mezzi tecnologicamente sofisticati. È venuto meno, cioè, quel pericoloso appiattimento degli inquirenti ed in special modo dei magistrati del pubblico ministero sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, considerate ormai pressoché da tutti spunto od inizio di indagine e non punto di arrivo, cui devono affiancarsi riscontri esterni e non solamente ulteriori dichiarazioni aventi la medesima origine. Ciò aveva dato luogo in trascorse stagioni dell'antimafia a tesi accusatorie fondate esclusivamente su affermazioni dei collaboratori, frequentemente viziate dalla prova di concertazioni tra i medesimi a fini di conferma reciproca o peggio.

Si registrano un ritorno di fiducia nelle istituzioni, un aumento delle denunce, una costante mobilitazione sociale, una sensibilità politica crescente verso iniziative in grado di incentivare o esercitare funzioni di controllo del rispetto delle regole; fioriscono iniziative sia pubbliche che di associazioni di volontariato volte a diffondere la cultura della legalità, specie tra i giovani e nella scuola.

Sono state approvate leggi, che hanno introdotto istituti significativi ai fini del contrasto alla criminalità organizzata, fra l'altro, sia in ordine al regime carcerario che alla problematica, particolarmente sensibile, degli appalti. Altre norme, oggetto di polemiche o di timori per conseguenze nefaste, allo stato non si sono rivelate negative, benché sia necessario proseguire il monitoraggio in ordine alla loro applicazione.

Può affermarsi che il quadro della presenza mafiosa è nettamente migliorato in Puglia; vuoi in virtù della forte attività repressiva, vuoi soprattutto del minore radicamento sociale della locale organizzazione mafiosa. Ha contribuito parimenti al successo anche un risveglio delle coscienze sociali ed una maggiore attenzione della politica alla legalità ed alla tra-

sparenza. Anche in Sicilia la situazione, specie nelle province centro-orientali, può dirsi migliorata per le medesime ragioni anzi illustrate. Permane preoccupante ancora la situazione delle province occidentali e di parte di quelle centrali (Caltanissetta).

La situazione più allarmante si registra in Calabria. Malgrado la forte attività repressiva e gli sforzi sempre più crescenti per controllare meglio il territorio, la presenza della 'Ndrangheta è capillare e invasiva; facilita ciò la particolare orografia ma certamente anche un profondo radicamento dell'organizzazione criminale nella società calabrese da alcuni secoli. Concorre, inoltre, una sfiducia nella capacità di risposta dello Stato. I calabresi attendono, da troppo tempo, segnali di cambiamento reale. La politica, negli ultimi tempi, è stata solo in parte in grado di rispondere adeguatamente, benché in questi ultimi anni vi siano segni di un percorso concreto e non a parole in direzione della legalità e della trasparenza, ragguardevoli e che fanno ben sperare se si ha presente il difficile contesto in cui si inseriscono.

Analogo allarme desta la situazione di alcune zone della Campania; in particolare Napoli, Caserta, l'agro nocerino-sarnese. Le difficili condizioni economiche, la elevata concentrazione umana sul territorio, il radicamento nel tessuto sociale della Camorra hanno comportato, finora, una presenza criminale asfissiante e capillare. Si sono certamente registrati successi nell'attività condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, malgrado i forti dissidi interni.

Il recente invio di un notevole contingente di uomini della Polizia di Stato sta dando i suoi frutti ed è auspicabile che l'operazione abbia tempi veramente lunghi; solo così potranno cogliersi risultati con carattere duraturo e non di apparenza momentanea. I violenti attentati ad esercizi commerciali verificatisi recentemente sono rivelatori di una rivolta al racket; se tutti pagassero, non vi sarebbero reazioni di tal fatta. Questi segnali, originati anche dal rapporto fiduciario instaurato dai rappresentanti delle istituzioni nei confronti delle categorie produttive o di singoli appartenenti ad esse, vanno colti e devono essere moltiplicati gli sforzi per rilanciare la fiducia nello Stato. Va sottolineata, poi, la meritoria e concreta attività svolta, in particolare, dall'amministrazione comunale di Napoli mentre altri enti locali del territorio muovono ancora molte parole e manifestano tante buone intenzioni ma pochi fatti. Seria preoccupazione, infine, desta la presenza criminale in Lombardia e in altre regioni dell'Italia settentrionale, connotate da un'economia florida ed in alcune occasioni (Veneto, Val d'Aosta) da una considerazione inadeguata del problema; anche per effetto della sua relativa «novità» nel panorama criminale.

Si rinvia, peraltro, alle relazioni sulla situazione specifica delle singole regioni, su cui la Commissione ha svolto attività di indagine, e nelle quali le problematiche locali troveranno un approfondimento più ampio e puntuale, comunque meno schematico; suscettibile, peraltro, di mutamenti in forza di ulteriori approfondimenti o di nuove emergenze.

Vi sono poi, alcuni profili, collegati a tematiche vecchie ma anche a nuove, che destano preoccupazione, se non vero e proprio allarme. In

primo luogo, le tradizionali organizzazioni di stampo mafioso, pur mantenendo la caratterizzazione originaria, si evolvono anche verso modelli propri della criminalità organizzata ordinaria con riferimento ai mercati finanziari ed imprenditoriali, «appaltando» ad organizzazioni straniere o a *clan* criminali minori le attività più esposte.

Per altro verso, organizzazioni criminali straniere si stanno modificando, via via che crescono la presenza ed il radicamento sul territorio, mediante l'adozione di schemi comportamentali tipicamente di stampo mafioso; in alcuni casi con riferimento all'etnia di origine ma in altri all'ambiente complessivo in cui operano.

In proposito, occorre spendere alcune considerazioni per le implicazioni che derivano dalle mutazioni anzi cennate, anche con riferimento alla differente efficacia delle norme connesse e conseguenti all'art. 416-*bis* c.p. e all'art. 51 c.p.p., rispetto a quelle ordinarie derivanti dalla applicazione dell'art. 416 c.p.

In generale, l'organizzazione mafiosa, benché impegnata in traffici particolarmente lucrosi (uno per tutti quello delle sostanze stupefacenti) mira ancora a perpetuare il controllo socio-economico del territorio, sia ai fini dell'acquisizione di «consensi» utili allo svolgimento delle attività illecite che per ottenere un controllo «politico» indispensabile al ruolo di intermediazione tra cittadino ed istituzione. La mafia si propone come un modello alternativo a quello statale, accreditandosi come regolatore o forte condizionatore del sistema socio-economico di una collettività.

Quando è in grado di decidere chi possa lavorare, chi possa fare impresa ed a quali condizioni, chi possa partecipare all'attività politica, si rientra in uno schema analogo ma alternativo a quello legale.

A fronte di un tale modello, che si rinviene all'origine del fenomeno e che è ancora presente in molte realtà del Meridione, si nota un'evoluzione indirizzata alla gestione dei flussi finanziari, conseguentemente condizionata da una visione «economica» e non «politica», che conduce all'abbandono dell'esercizio diretto dei cosiddetti lavori sporchi o comunque più evidenti ed esposti per un ruolo di gestione a livello più elevato; con minori coinvolgimenti diretti ma con guadagni immutati. La circostanza ha come effetto, nelle realtà in cui la mafia si esplicita solo con il profilo evoluto appena tratteggiato, che la disciplina tipica di cui all'art. 416-*bis* c.p. e norme collegate non trovi applicazione.

In tal guisa si possono utilizzare strumenti di minore efficacia per combattere il fenomeno; per di più in uno stadio evolutivo più subdolo perché meno eclatante e violento, ma altrettanto pericoloso per le implicazioni sulla economia sana e la libertà di concorrenza.

Si impone, quindi, da un lato, un approfondimento della portata di questa mutazione genetica; dall'altro, l'estensione anche alla criminalità organizzata ordinaria della normativa prevista per quella di stampo mafioso, in tema di indagini come in tema di misure di prevenzione patrimoniale come in tema di collaboratori di giustizia, ecc. Così si doterebbe il sistema complessivo di mezzi di contrasto adeguati anche nei confronti della criminalità straniera, quando non assume le forme di quella mafiosa.

Ciò riveste particolare importanza giacché i profitti delle attività criminali (sostanze stupefacenti e riciclaggio in particolare) hanno raggiunto tali entità da costituire un pericolo veramente rilevante per il sistema economico ma anche per quello politico; in una parola, per la democrazia.

Si rileva un flusso di denaro, originato da traffici illeciti esteri o anche svolti in Italia (si pensi solo alle potenzialità economiche della cosiddetta mafia russa, sommariamente ma incisivamente delineate nel capitolo dedicato ad essa, o comunque a quelle della 'Ndrangheta o di altre organizzazioni italiane), di proporzioni enormi, che deve posizionarsi in uno o più dei mercati economici (mobiliare, immobiliare). L'influsso sui parametri e sullo stesso equilibrio, oltre che sulla fisiologia degli scambi e dei rapporti, è tale da produrre vere e proprie alterazioni, che sfuggono al controllo di qualsivoglia autorità.

Inoltre, il riferimento diretto od indiretto di imprese alla mafia, per effetto della loro acquisizione, comporta il mantenimento del controllo sul mercato del lavoro, oltre a rappresentare un polo d'attrazione «obbligato» anche per gli imprenditori onesti, se vogliono rimanere sul mercato o almeno sopravvivere; naturalmente, secondo le regole mafiose.

Il flusso di denaro ha anche altri effetti estremamente pericolosi, collegati alla permeabilità alla corruzione di rappresentanti politici ed istituzionali. Al riguardo, i vertici ma anche i quadri medi e bassi di organismi di alcuni Stati che si affacciano sul Mediterraneo o che insistono nella cosiddetta area balcanica sono risultati, alla stregua di indagini svolte ed in corso, particolarmente sensibili al potere del denaro, con un crescendo che dalla semplice corruzione conduce alla collusione fino al vero e proprio concorso.

È opportuno, a questo punto, affrontare, benché in termini generali e limitati, il problema dei rapporti tra la mafia e la politica.

La tematica presenta varie sfaccettature e va trattata con il necessario equilibrio, affinché non divenga terreno di scontro fine a se stesso o sia strumentalizzata al fine di delegittimare le istituzioni o demonizzare gli avversari politici.

Il problema, veramente grave a causa delle ripercussioni sul corretto funzionamento di una democrazia, deve portare ad un'analisi sullo stato di salute della società e della politica, al fine di estirpare un cancro in grado di svuotare e rendere sostanzialmente inefficiente ed inutile l'unico luogo delle regole: lo Stato di diritto, nelle sue articolazioni.

Al riguardo, bisogna muovere dal modello mafioso tratteggiato brevemente nella pregressa narrativa.

Da esso si evince come ogni mafia, per vivere e proliferare, non può non collegarsi alle istituzioni ed ai suoi rappresentanti, a qualsiasi livello e di qualsivoglia funzione. Diversamente, non potrebbe svolgere i traffici illeciti o fare i propri affari.

«In base a quanto accertato dalla Commissione antimafia, soprattutto attraverso il contributo dei collaboratori di giustizia – scriveva l'onorevole Violante nel 1993 –, risulta indispensabile che ogni settore delle istituzioni e della società civile rompa i rapporti con Cosa Nostra.

L'impegno maggiore per la rottura di questi rapporti va richiesto alla politica per le responsabilità che le competono e l'autorevolezza che deve sorreggere il suo operato.

Ma nessuno può ritenersi estraneo. Sono stati chiamati in causa avvocati, notai, medici, commercialisti; magistrati ed appartenenti alle forze dell'ordine; burocrati di diverso livello. Ciascuna professione, ciascun ceto deve impegnarsi nell'isolamento della mafia.

Altrimenti è facile scivolare o nell'estremismo moralistico o in un cinico rinvio alle responsabilità degli altri, con il risultato di rendere più lontana la sconfitta di Cosa Nostra.

Questa mafia, dopo un breve periodo di clandestinizzazione, potrebbe riprendere a tessere i suoi affari come e forse meglio di prima»¹.

La mafia, a differenza del terrorismo, è un cancro interno alla società, si nutre della sua linfa vitale, cerca di allignare nei suoi gangli vitali. Il collegamento con la politica diviene, in tal guisa, naturale; anzi, obbligato.

D'altro canto, la politica, nell'accezione più ampia del termine, presiede a tutti i profili e le vicende di una società.

Prescindendo dai casi di corruzione semplice, eventualmente anche isolati, il vero rischio si risolve nella stipulazione di un patto perverso, volto al reciproco mantenimento grazie ad uno scambio di favori (voti e/o denaro contro atti o provvedimenti).

In proposito, è opportuno ribadire che nessun politico è stato mai in grado di condizionare la mafia o di indirizzarne l'attività; nessun grande vecchio o nessuna regia superiore, eventualmente interessi concorrenti. In ogni caso nessuna forma di subordinazione da parte della mafia. Non vi è stato mai alcun riscontro nelle indagini, tale da corroborare la teoria di segno opposto propugnata da mafiosi più o meno eccellenti e risultata frutto di deduzioni o, meglio, forse di elucubrazioni sganciate dalla realtà.

Il tavolo di spartizione degli appalti, descritto dal collaboratore di giustizia Siino, pur vedendo politici e mafiosi sedere allo stesso desco, insieme agli imprenditori, vedeva i primi sostanzialmente in stato di inferiorità rispetto ai secondi.

In tutti gli altri casi, il politico o il rappresentate dell'istituzione è funzionale al disegno del mafioso e ne attua le richieste.

La diffusione del rapporto, legata a condizioni di incultura, di scarsa mobilitazione o tensione sociale, a momenti di crisi morale ed economica, non conosce limiti in ideologie ed investe ogni formazione politica; proprio nessuna esclusa.

Quest'ultimo assunto deriva dall'osservazione delle indagini svolte nell'arco dell'ultimo decennio, che hanno coinvolto esponenti di varia caratura appartenenti a partiti di tutto l'arco costituzionale presente ma anche trascorso. La risultanza in parola, esente da contestazioni di sorta, de-

¹ *Relazione sui rapporti tra mafia e politica* (relatore l'on. Luciano Violante), approvata dalla Commissione nella seduta del 6 aprile del 1993, in Commissione parlamentare antimafia, *Relazioni della XI legislatura (9 marzo 1993 - 18 febbraio 1994)*, tomo I, pag. 27.